

	<p>COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia</p>	<p>SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE EDILIZIA PUBBLICA</p>
---	---	--

Progetto:

**SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI
EDIFICI COMUNALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<p>Il Dirigente del Settore LL.PP. <i>Arch. Cinzia Pasin</i></p>	<p>Responsabile del Servizio <i>Ing. Franca Barbiero</i></p>
---	---

	<p><i>Progettisti: Arch. Giacomo Oliviero P.i. Carlo Patron</i></p>
--	---

<p><i>Elaborato:</i> 1</p>	<p><i>Data:</i> <i>Novembre 2015</i></p>	<p><i>Revisione:</i></p>	
---------------------------------------	--	--------------------------	--

INDICE GENERALE

Art. 1) Oggetto dell'appalto	5
Art. 2) Normativa tecnica di riferimento	6
Art. 3) Durata dell'appalto	7
Art. 4) Recesso	7
Art. 5) Importo dell'appalto.....	8
Art 5.1) Criteri di Aggiudicazione	8
Art. 6) Cronoprogramma d'appalto	8
6.1) Cronoprogramma delle attività ordinarie	9
6.2) Cronoprogramma delle attività di manutenzione correttiva per adeguamenti funzionali o normativi e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti ..	9
6.3) Calendario Lavorativo.....	9
7)Attività comprese nel servizio di manutenzione	10
7.1) Servizio di aggiornamento e gestione della consistenza anagrafica dei sistemi antincendio, redazione manuale d'uso e manutenzione degli impianti esistenti, redazione del progetto di impianto, DI.RI., Certificazioni, dichiarazione di conformità.	10
7.2) Controllo e manutenzione dei presidi antincendio	12
7.3) Manutenzione correttiva degli impianti antincendio e dell'illuminazione di emergenza esistenti.....	13
7.4) Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto	13
7.5) Assoggettamento a franchigia.....	14
7.6) Tenuta e aggiornamento del Registro Antincendio	14
7.7) Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata	15
8) Altre attività comprese nel servizio	16
Art. 9) Processo autorizzativo delle attività	16
9.1)Processo autorizzativo delle attività	16
9.2) Processo autorizzativo delle attività di manutenzione correttiva	17
9.3) Scheda di Consuntivo intervento	18
Art. 10) Verbale di Consegna degli impianti	19
Art. 11) Verbale di Riconsegna degli impianti.....	20
Art. 12) Variazioni rispetto al servizio iniziale	20
Art. 13) Modalità di Pagamento del servizio	21
Art. 14) Subappalto	23
Art. 15) Penali	24
15.1) Consistenza delle penali	24
15.2) Procedura di gestione degli inadempimenti.....	25
Art. 16) Oneri ed obblighi dell'appaltatore.....	26
Art. 17) Ulteriori obblighi dell'appaltatore	27
Art. 18) Prezzi di riferimento	29
Art. 19) Clausola risolutiva espressa	30
Art. 20) Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	31

Art. 21) Privacy e riutilizzo dei dati pubblici.....	32
Art. 22) Cauzione definitiva e polizza assicurativa	32
Art. 23) Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse.....	33
Art. 24) Oneri fiscali e spese contrattuali.....	34
Art. 25) Fallimento dell'impresa.....	35
Art. 26) Foro competente	35
Art. 27) Ricorso.....	35
Art. 28) Protocollo di legalità - Applicazione	35

Art. 1) Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio in uso agli edifici comunali, nel triennio 2016 - 2017 - 2018.

Per manutenzione si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, comprese le azioni di supervisione, intese a conservare un articolo, o ripristinarlo, in modo che possa adempiere ad una funzione richiesta.

Il Committente si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza delle attrezzature e le relative dislocazioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 12).

Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio di competenza del Comune di Mira descritti a titolo indicativo nelle schede di cui all'**allegato A** riportante la consistenza dei presidi antincendio e che, per tipologia, consistono in:

- 1) Impianto di rilevazione e allarme antincendio (centrale antincendio, sensore antincendio convenzionale fumo e temperatura, pulsante allarme antincendio, pannello allarme ottico-acustico, sirene di allarme, pulsanti di sgancio);
- 2) Impianto spegnimento incendi (pompa, Jockey, quadro di comando, vasi di espansione, serbatoio di adescamento, misuratore di portata, allarmi, pompe, vasca di riserva idrica, impianti a pioggia, rete idranti);
- 3) Estintori (portatili manuali, carrellati e automatici);
- 4) Serramenti (porte tagliafuoco REI e relativi accessori, porte di sicurezza);
- 5) Evacuatori di fumo e calore;
- 6) Attacchi motopompe VV.F.;
- 7) Illuminazione di emergenza e segnaletica antincendio;

Nello svolgimento di tale attività l'appaltatore è tenuto ad attenersi, verificare e rispettare quanto contenuto nella legislazione e nella normativa vigente.

Il servizio prevede:

- l'attività di aggiornamento e gestione dell'anagrafica degli impianti antincendio, secondo quanto previsto al successivo art. 7.1 del CSA;
- La redazione, su richiesta della stazione appaltante, dei manuali d'uso e manutenzione degli impianti ai sensi del DM 20/12/2014;
- la redazione, su richiesta della stazione appaltante, di dichiarazioni di rispondenza (DI.RI.) / certificazioni di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti;
- la manutenzione preventiva e programmata (conduzione, manutenzione preventiva periodica e riparativa, verifica periodica, revisione e collaudo dei sistemi antincendio) (art. 7.2 del presente CSA);
- La tenuta e l'aggiornamento del Registro antincendio;

- la reperibilità a supporto del servizio e quella fuori del normale orario di lavoro definito dal presente Capitolato;
- gli interventi di manutenzione correttiva concordati con gli uffici tecnici comunali (comprendenti eventualmente anche adeguamenti, nuove installazioni di componenti, modifiche ed integrazioni impiantistiche) atti a riattare gli impianti a seguito di guasti, malfunzionamenti, non conformità rilevate dall'appaltatore o segnalate dalla stazione appaltante, al fine di ripristinarne la corretta funzionalità;

Si precisa inoltre che tutti le attività manutentive da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs.37/2008 e s.m.i. devono essere eseguite da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Non verranno contabilizzati canoni durante il periodo di non utilizzo degli impianti in avaria e/o fuori servizio in attesa di definizione delle procedure di rimessa in funzione dell'impianto (es.: per la manutenzione straordinaria, approvazione del preventivo di spesa da parte della Stazione Appaltante).

Art. 2) Normativa tecnica di riferimento

Di seguito si riportano, a titolo non esaustivo, i principali riferimenti legislativi e normativi da osservare nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Norme di legge di carattere generale

- D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Nuovo regolamento di prevenzione incendi";
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- DPR 12.01.1998 n. 37 - Art. 5 "Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività";
- D.Lgs 09.04.2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i..

Norme di legge di carattere specifico

- D.M. 03.08.2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- D.M. 20.12.2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 26.08.1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- DPR 30.06.1995 n. 418 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;
- D.M. 18.03.1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- D.M. 22.02.1996 n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

Norme UNI di riferimento in materia:

UNI 9795, UNI 1224 :	Impianti di rilevazione e allarme antincendi;
UNI 9489, UNI EN 12845:	Impianti sprinkler;
UNI ISO 14520:	Impianti a gas;
UNI 10779, UNI EN 671-3:	Reti idranti;
UNI 9490, UNI 9489, UNI EN 12845:	Gruppi di pompaggio;
UNI 9994, UNI 9489:	Vasche di accumulo;
UNI 9994, UNI EN 3/2, UNI 9492:	Estintori;
UNI 9723:	Serramenti;
UNI EN 9494, UNI EN 12101-2:	EFC;
UNI 10779:	Attacchi motopompe VV.F.;
UNI EN ISO 7010:	Segnaletica antincendio;
UNI EN 1838; UNI 11222;CEI EN 50172:	Sistemi di illuminazione di emergenza.

Art. 3) Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in anni tre di servizio, decorrenti dalla data di firma del verbale di consegna dei beni e degli immobili di cui all'art. 10).

Dalla predetta data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 4) Recesso

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi nove mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.

Oltre all'ipotesi predetta l'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19) del presente capitolato, il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione;

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Nei predetti casi l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

Art. 5) Importo dell'appalto

L'importo massimo presunto triennale del servizio è di € **156.330,90** Iva esclusa, oltre € **3.126,62** relativi ad Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € **35.080,65** di IVA.

Art 5.1) Criteri di Aggiudicazione

Il servizio sarà affidato in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., nonché artt. 34 e 38 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30 giugno 2013 e s.m.i., con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso (art. 81, comma 1 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante "Ribasso percentuale sull'importo del servizio a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza" (artt. 81, e 82, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento dei prezzi i riferimento di cui all'art. 18).

Art. 6) Cronoprogramma d'appalto

Entro il termine di 30 giorni dall'affidamento e dal relativo verbale di consegna e inizio attività, l'appaltatore dovrà predisporre un dettagliato cronoprogramma che consiste nella schedulazione di tutte le singole attività previste dall'appalto specificando i diversi elementi impiantistici oggetto delle singole attività.

Tale cronoprogramma è costituito da un **elaborato annuale** che dovrà essere aggiornato e consegnato all'Amministrazione per l'approvazione dopo ogni intervento di manutenzione ordinaria.

Il cronoprogramma si intende approvato con il criterio del silenzio/assenso trascorsi 15 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mira.

In modo analogo, dovrà essere predisposto un cronoprogramma delle attività di manutenzione correttiva necessarie per adeguamenti funzionali o normativi e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti proposte dall'Appaltatore e rilevate in fase di sopralluogo iniziale

6.1) Cronoprogramma delle attività ordinarie

Nel cronoprogramma devono essere chiaramente indicate tutte le attività ordinarie, con riferimento alla data di inizio di erogazione del servizio stesso. Pertanto si devono indicare le attività con relativa frequenza, le risorse necessarie (manodopera, materiali, attrezzature, etc.), il luogo e l'oggetto su cui va effettuata l'attività (edificio, impianto, macchina, etc.), la durata dell'attività stessa, le misure di gestione e di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi eventualmente adottate.

Nel processo di redazione del cronoprogramma vale il principio della continuità del servizio, ciò significa che la pianificazione temporale delle attività deve tenere conto delle azioni effettuate dal precedente gestore del servizio.

Ad esempio, qualora risultasse che 4 mesi prima dell'attivazione del servizio è stato effettuato un determinato tipo di manutenzione su un impianto, nell'ipotesi di una frequenza di attività ogni 6 mesi, la successiva attività deve essere programmata entro 2 mesi.

Qualora non vi sia evidenziata l'effettuazione dell'attività programmata da parte del precedente gestore del servizio, questa va prevista nel cronoprogramma entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio di erogazione del servizio.

Resta inteso che l'Appaltatore deve garantire la continuità dei servizi presi in carico e deve quindi coordinarsi, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, con eventuali fornitori e/o gestori a cui è subentrato.

6.2) Cronoprogramma delle attività di manutenzione correttiva per adeguamenti funzionali o normativi e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti

L'Appaltatore, entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione del censimento, elenca le attività di manutenzione correttiva per adeguamenti funzionali o normativi e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti oggetto del servizio di manutenzione, secondo le necessità rilevate in fase di sopralluogo iniziale. L'elaborato dovrà contenere l'individuazione e la quantificazione di massima di tutte le attività manutentive proposte e ritenute necessarie. Si tratta di attività che, se autorizzate dall'Amministrazione, devono essere gestite tramite conferma d'ordine, secondo la procedura riportata nell'articolo 9.2.

L'Appaltatore deve indicare le attività da eseguire, le risorse necessarie (manodopera, materiali, attrezzature, etc.), il luogo e l'oggetto su cui va effettuata l'attività (edificio, impianto, macchina, etc.), la durata dell'attività stessa, le misure di gestione e di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 eventualmente adottate.

Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle proposte stesse o affidarne l'esecuzione a terzi.

6.3) Calendario Lavorativo

In questo elaborato deve essere riportato, relativamente agli immobili costituenti oggetto del presente appalto, il calendario lavorativo dettagliato di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, nel quale devono essere contenute

le informazioni necessarie per far sì che l'erogazione dei servizi non intralci le normali attività svolte dall'Amministrazione negli immobili.

In base a tale calendario devono pertanto essere esplicitate, per ogni singolo immobile, modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere rispettate nei vari periodi dell'anno per l'erogazione del servizio stesso.

7) Attività comprese nel servizio di manutenzione

7.1) Servizio di aggiornamento e gestione della consistenza anagrafica dei sistemi antincendio, redazione manuale d'uso e manutenzione degli impianti esistenti, redazione del progetto di impianto, DI.RI., Certificazioni, dichiarazione di conformità.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Mira ha predisposto un elaborato riepilogativo della consistenza dei propri sistemi antincendio (**allegato A** al presente Capitolato). All'atto della consegna dei sistemi antincendio all'appaltatore, saranno forniti le planimetrie degli immobili in formato digitale editabile (DWG - DXF) oggetto del presente appalto, con l'indicazione dei principali presidi antincendio e le schede riepilogative per ciascun immobile oggetto del presente appalto. In concomitanza con la prima verifica semestrale di tutti i sistemi antincendio l'appaltatore avrà il compito di censire e rilevare la consistenza delle apparecchiature attualmente installate, di eseguire le prove tecniche in modo da verificare il funzionamento delle stesse, di compilare il rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento di ciascun impianto.

Al fine dell'aggiornamento e della gestione della consistenza anagrafica dei sistemi antincendio, entro il primo anno dalla data di attivazione del servizio, l'appaltatore dovrà predisporre un rilievo e la sua restituzione grafica, su supporto cartaceo e informatico editabile ed in scala di rappresentazione idonea, che dovrà prevedere al minimo:

1. la verifica delle planimetrie degli edifici e loro eventuale aggiornamento;
2. le planimetrie generali di tutti i piani degli edifici con l'ubicazione fisica di tutti i componenti degli impianti e dei terminali oggetto del servizio di manutenzione;
3. specifiche planimetrie degli ambienti ove sono ubicati i componenti principali degli impianti (es. locali centrali antincendio, locale pompe, ecc ...);
4. rilievo delle componenti degli impianti e dei presidi antincendio esistenti oggetto dell'appalto, nelle loro caratteristiche dimensionali, di posizionamento spaziale e delle specifiche caratteristiche tecniche (materiali, tipologie, dati di targa, ecc ...);
5. restituzione del rilievo su tavole grafiche da consegnare all'amministrazione in formato cartaceo e in formato editabile DWG/DXF riportante all'interno della planimetria di cui ai punti 2) e 3), la posizione dell'impianto, le sue componenti meccaniche e linee di distribuzione, indicando in legenda le consistenze degli impianti (numero e tipologia);
6. restituzione del modello di funzionamento dei vari impianti attraverso schema a blocchi;
7. schede di valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici.

L'appaltatore è tenuto a redigere elaborati grafici dell'impianto in scala adeguata e idoneamente dettagliati.

Su richiesta della stazione appaltante, qualora un impianto antincendio risultasse sprovvisto del manuale d'uso e manutenzione dello stesso, delle dichiarazioni di conformità o delle certificazioni di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto prescritte dalla normativa, l'appaltatore del servizio in oggetto è tenuto a provvedere alla redazione degli stessi mediante proprio personale qualificato (professionista abilitato / professionista antincendio) secondo le tempistiche concordate in base alle priorità dell'amministrazione comunale.

I manuali d'uso e manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, saranno elaborati a firma di un professionista antincendio abilitato ex D.L. 139/2006 e secondo quanto previsto dal D.M. 20/12/2012, completi di una relazione con logica di funzionamento, lo schema a blocchi dell'impianto, la documentazione fotografica di supporto, le istruzioni di manutenzione con descrizione delle operazioni e della relativa frequenza.

Su richiesta della stazione appaltante, al fine della redazione della Dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto n° 37 del 22/11/2008 ovvero della Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento impianti, l'appaltatore dovrà eseguire:

- Rilievo dello stato di fatto;
- Verifica a vista dell'impianto;
- Raccolta della documentazione esistente;
- Effettuazione di misure a campione;
- Elaborazione grafica del lay-out dell'impianto;
- Relazione tecnica sulle eventuali non conformità;
- Elaborazione della dichiarazione di rispondenza (DI.RI. / Cert. di Resp.) firmata dal tecnico abilitato/ prof. antincendio;

Tutti i dispositivi di prevenzione incendi, oggetto d'appalto, devono essere opportunamente segnalati con apposita segnaletica/cartellonistica ai sensi delle norme vigenti in materia direttive CEE, norme UNI, ed in specifico al D.Lgs. 493/96 e s.m.i. e del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

E' fatto obbligo all'appaltatore, di controllare la presenza e idoneità della segnaletica prescritta e di provvedere alla modifica, integrazione o adeguamento della medesima.

A seguito della regolare consegna degli elaborati di cui sopra, l'Amministrazione ha a disposizione 45 giorni naturali consecutivi per verificare che tali elaborati non presentino manchevolezze e/o errori significativi e che risultino corrispondenti allo stato di fatto. L'Appaltatore, entro il termine di 45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tali osservazioni, deve provvedere alle necessarie rettifiche ed alla riconsegna degli elaborati. Allo scadere di tale ultimo termine, si applica la relativa penale prevista nel paragrafo 15.1 (lettera d).

E' obbligo dell'appaltatore aggiornare per tutta la durata dell'appalto le informazioni e gli elaborati relativi alla consistenza dei sistemi antincendio, in funzione dello stato conservativo e dell'attività manutentiva svolta.

Il mancato aggiornamento degli elaborati di cui sopra entro 15 giorni dall'esecuzione di una qualunque attività manutentiva comporta l'applicazione della penale prevista dall'articolo 15.1 (lettera d).

7.2) Controllo e manutenzione dei presidi antincendio

Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti antincendio sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente agli immobili oggetto del presente appalto e la predisposizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari.

Le operazioni che devono essere eseguite sulle singole unità con le relative frequenze minime sono elencate a titolo semplificativo e non limitativo nelle schede di cui all'**allegato B**, resta quindi inteso che è compresa nell'appalto ogni altra operazione prevista dalle vigenti normative in materia di manutenzione degli impianti antincendio.

Per tutte le prestazioni incluse nel prezzo d'appalto è espressamente inclusa la fornitura di tutti i componenti e il materiale di consumo necessari (quali articoli di ferramenta viterie, minuterie, materiale elettrico come isolanti, connessioni, raccordi, materiale idraulico come raccorderie, fascette, guarnizioni); nonché la relativa posa in opera e lavorazioni.

Pertanto sono comprese nel prezzo del servizio di manutenzione:

- l'attività di ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente degli estintori, salvo nel caso in cui siano stati parzialmente o totalmente scaricati a seguito di utilizzo;
- l'attività di verifica, manutenzione e ripristino della funzionalità di tutti i componenti dell'impianto, a prescindere dal loro posizionamento rispetto al suolo, pertanto non darà origine a pagamenti extra l'eventuale necessità di impiego di attrezzature che permettano il raggiungimento di detti componenti (anche ad altezze maggiori di 3.00 m) . Per i componenti posti sopra le controsoffittature e segnalati, sono comprese nel prezzo d'appalto la verifica degli stessi nonché l'asportazione e ricollocazione successiva dei pannelli di controsoffitto necessaria per controllo e pulizia dei componenti. In tale operazione non devono essere danneggiati i pannelli e strutture portanti del controsoffitto e contestualmente vanno adottate le necessarie precauzioni per evitare qualsiasi possibile rischio o danno alle persone che possano accedere o transitare nell'area in questione;
- il corrispettivo per la prova generale, da eseguire per ciascun immobile oggetto dell'appalto con periodicità annuale, volto alla verifica del corretto funzionamento delle attrezzature antincendio nel loro complesso.

La sostituzione di pezzi ed accessori e/o implementazione degli impianti esistenti dovrà essere effettuata con ricambi originali della medesima casa costruttrice, rispondenti alle normative vigenti e muniti delle prescritte marchiature e certificazioni; qualora non esistesse più sul mercato la Ditta Produttrice, ogni singolo pezzo di ricambio dovrà esplicitamente essere approvato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mira.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi inerenti lo smaltimento dei materiali di risultati dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature antincendio.

L'appaltatore si assume le responsabilità previste da Legge per un corretto smaltimento dei rifiuti ritirati.

7.3) Manutenzione correttiva degli impianti antincendio e dell'illuminazione di emergenza esistenti

Il servizio offerto per il presente appalto comprende una serie di interventi di manutenzione sugli impianti esistenti, denominati di manutenzione correttiva (comprendenti eventualmente anche adeguamenti, nuove installazioni di componenti, modifiche ed integrazioni impiantistiche), complementari all'attività di controllo e manutenzione preventiva di cui all'articolo precedente, atti a riattare, ripristinare, mettere a norma o revisionare gli impianti esistenti e a garantire la piena efficienza dei dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi.

L'appaltatore del servizio è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, all'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva sugli impianti antincendio e sull'illuminazione di emergenza esistenti secondo le tempistiche concordate in base alle priorità indicate dall'amministrazione comunale.

Il compenso per le attività di manutenzione correttiva di cui al presente articolo è stabilito applicando ai listini di riferimento di cui all'art 18 del presente CSA, il ribasso percentuale offerto in sede di gara,.

L'appaltatore garantirà che gli interventi siano eseguiti da personale qualificato alla progettazione, all'installazione e alla manutenzione degli impianti, alla loro certificazione/dichiarazione di conformità secondo le norme vigenti, in particolare da quanto previsto dal DM 37/01/2008 e dal DM 20/12/2012, che forniranno le necessarie certificazioni e dichiarazioni di conformità previste dalla legge.

7.4) Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto

Sono altresì inclusi nel servizio di manutenzione ordinaria e programmata (art. 7.2) tutti gli interventi, non previsti nelle attività programmate, ma necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, da effettuarsi su tutti i componenti interni ed esterni degli impianti antincendio.

Ove l'Appaltatore, nel corso delle attività di manutenzione periodiche, riscontrasse anomalie nella funzionalità degli impianti, danneggiamenti o guasti degli stessi risolvibili mediante interventi di modesta entità (sostituzione di estintori, manichette, valvole, raccordi e minuteria varia...), la Ditta Appaltatrice è tenuta ad intervenire nel corso dello stessa attività al fine di porre in essere le condizioni per la verifica positiva degli impianti e dei dispositivi oggetto dell'appalto, segnalandolo all'Ufficio Tecnico comunale e seguendo la procedura descritta all'art. 9.1.

A questo tipo di interventi si applica la disciplina sulla franchigia di cui al paragrafo 7.5.

Il limite massimo di spesa per questi interventi deve comunque essere inferiore a € 150 oltre la parte coperta dall'applicazione della franchigia.

In caso di mancata applicazione della procedura di cui al presente articolo verrà applicata la penale di cui all'articolo 15.1 lettera g).

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla ricerca e all'analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.

7.5) Assoggettamento a franchigia

Al fine di garantire la continuità di prestazioni e il corretto funzionamento dell'impianto, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire eliminando le eventuali anomalie riscontrate negli impianti, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle componenti guaste o logorate.

Per il compenso di ogni attività effettuata è previsto un valore economico limite di franchigia che come tale, deve essere sottratto dal costo delle attività eseguite a seguito delle anomalie riscontrate.

Il valore posto a **franchigia** si intende unico per tutte le attività e sarà pari a **€ 50,00 ad intervento per singolo edificio** con un limite massimo del 10% del valore del compenso annuo stipulato per il servizio.

7.6) Tenuta e aggiornamento del Registro Antincendio

L'appaltatore è tenuto a fornire per ogni immobile oggetto del presente appalto il Registro dei controlli antincendio, così come richiesto dall'art.6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i., a compilarlo ed aggiornarlo dopo ogni attività per tutta la durata del servizio.

L'aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi all'effettuazione delle attività.

Il mancato aggiornamento del Registro Antincendio entro 3 giorni dall'esecuzione dell'attività manutentiva comporta l'applicazione della relativa penale prevista dall'articolo 15.1.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati nel Registro Antincendio:

- Identificativo impianto:

- Matricola: va indicato il numero di matricola dell'attrezzatura/impianto;
- Descrizione matricola: va riportata la descrizione dell'attrezzatura/impianto.

- Dati di manutenzione:

- Data manutenzione: va indicata la data di manutenzione (gg/mm/aaaa);
- Tipo Manutenzione: va indicata una delle seguenti voci (Manutenzione - Verifica - Sorveglianza - Ricarica);
- Manutenzione: vanno descritte le operazioni eseguite.

- Documentazione consegnata:

- Codice documento: va indicato il codice del documento che viene rilasciato;
- Descrizione documento: va riportata la descrizione del documento che viene rilasciato;
- Data documento: va indicata la data di emissione del documento che viene rilasciato (gg/mm/aaaa).

Il corrispettivo per gli interventi del presente paragrafo è compreso nel servizio manutenzione preventiva e programmata.

Qualora un'attività per la quale sia prescritto risultasse sprovvista del Registro Antincendio, l'appaltatore è tenuto a redigerlo secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n° 81/2008 e smi, dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

7.7) Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata

Il Fornitore dovrà garantire, compresa nel servizio e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 7.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 7.00 alle 13.00, mettendo a disposizione del Soggetto Aggiudicatore un numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche.

Al di fuori di tale orario, e quindi durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici, l'Appaltatore si impegna a rendere attivo un numero telefonico presidiato.

Le chiamate devono essere registrate dall'operatore che provvederà immediatamente a inviare una comunicazione di ricezione, tramite e-mail, (contenente oggetto, data e ora) all'ufficio tecnico comunale.

Il mancato rispetto dei giorni, degli orari e delle modalità di cui sopra comporta l'applicazione delle relative penali previste dall'articolo 15.1.

A seguito delle segnalazioni da parte del Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore si impegna ad intervenire con personale specializzato entro i tempi di seguito indicati dalla ricezione della chiamata:

- richiesta di intervento programmabile: entro 5 giorni dalla chiamata;
- richiesta di intervento a breve termine: entro 24 ore dalla chiamata;
- richiesta di intervento urgente: entro 8 ore dalla chiamata;
- richiesta per emergenza: entro 2 ore dalla chiamata;

In ogni caso il tempo di intervento dovrà essere pari a 2 ore dalla ricezione della chiamata nei seguenti casi:

- qualora vada in allarme l'impianto di rivelazione incendi e/o l'impianto di rivelazione e spegnimento incendi;
- qualora ci sia una scarica dell'impianto di rivelazione e spegnimento incendi;
- in caso di attivazione accidentale dell'impianto sprinkler.

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

La mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti determina l'applicazione delle relative penali di cui all'art. 15.1, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato dall'inadempienza.

Le prime 4 segnalazioni per ogni anno di contratto sono comprese nel servizio di reperibilità e non sarà riconosciuto al fornitore alcun compenso per il diritto di chiamata. Le 4 segnalazioni annue comprese nel servizio non sono cumulabili.

Per ognuna delle ulteriori segnalazioni annue (dalla 5° in poi) sarà riconosciuto al Fornitore un compenso, non incluso nel servizio, pari a 50,00 (Cinquanta/00) Euro (IVA inclusa).

Le attività che il Fornitore sarà chiamato a svolgere a seguito delle prime 4 segnalazioni annue saranno compensate applicando la franchigia (cfr art. 7.5).

8) Altre attività comprese nel servizio

Sono comprese nel servizio tutte le attività necessarie per l'aggiornamento delle informazioni e degli elaborati relativi alla consistenza dei sistemi antincendio durante tutto il periodo di vigenza del contratto.

Con cadenza semestrale, entro e non oltre il 15 del mese successivo al semestre oggetto di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati di cui all'art. 7.1), l'Appaltatore deve consegnare all'Amministrazione un Report che contenga almeno le seguenti informazioni:

- gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l'evidenza degli effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici;
- la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle situazioni di criticità riscontrate;
- la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli immobili e delle relative condizioni di sicurezza.
- la necessità della redazione della Dichiarazione di Rispondenza o Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, del manuale di uso e manutenzione dell'impianto, del relativo progetto e quant'altro previsto dall'art. 7) del presente capitolato speciale di appalto;

In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, si applica al Fornitore del servizio la relativa penale di cui all'articolo 15.1.

E' altresì compresa nel servizio di gestione e manutenzione degli impianti, l'addestramento dei referenti di plesso (incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza) alle seguenti funzionalità minime:

- inserzione e disinserzione manuale delle centraline impianti;
- consultazione degli eventi mediante tastiera e display;

L'addestramento potrà avvenire durante le attività di manutenzione preventiva e programmata.

Art. 9) Processo autorizzativo delle attività

9.1) Processo autorizzativo delle attività

Le attività ordinarie di manutenzione, sia predefinite che integrative, diventano esecutive senza necessità di alcuna specifica approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno svolgersi secondo il cronoprogramma di cui all'art. 6.

Le attività di manutenzione necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti incluse nel servizio, non sono soggette ad autorizzazione preventiva, però vi è l'obbligo di informare l'Ufficio Tecnico Comunale delle problematiche riscontrate e delle soluzioni adottate.

Qualora ricorrano le tipologie di intervento del paragrafo 7.4) 'Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto ' la ditta Appaltatrice dovrà:

- 1) Darne preventivo avviso, anche telefonico, all'Ufficio Tecnico comunale, che valuterà se approvare l'intervento;
- 2) Fornire una relazione dettagliata dell'intervento con un computo a consuntivo di spesa dove siano specificate almeno:
 - a) descrizione dell'impianto o dispositivo e delle anomalie riscontrate;
 - b) descrizione sintetica dell'intervento;
 - c) tipo, eventuale numero di matricola , quantità e prezzo degli elementi sostituiti facendo esplicito riferimento ai listini prezzi di riferimento del presente capitolato;
 - d) fotocopia della voce di listino utilizzata;
 - e) lo sconto percentuale applicato in sede di gara;
 - f) il prezzo finale con il ribasso d'asta riservato alla Stazione Appaltante.;
 - g) documentazione fotografica dei pezzi sostituiti.

9.2) Processo autorizzativo delle attività di manutenzione correttiva

Gli interventi di manutenzione correttiva vengono attuati a richiesta a seguito di segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure su proposta dell'Appaltatore, secondo il percorso autorizzativo, di seguito descritto.

L'Appaltatore comunica all'Ufficio Tecnico Comunale un preventivo di spesa rispetto alle attività oggetto della richiesta (entro 3 giorni dalla fine del sopralluogo effettuato secondo le tempistiche previste al paragrafo 7.7 nel caso di attività a richiesta). In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna indicati si applica al Fornitore la relativa penale di cui all'articolo 15.1.

Il preventivo deve contenere una stima dettagliata delle risorse necessarie all'effettuazione delle attività (materiali, attrezzature, manodopera) ed in particolare dovrà indicare chiaramente:

- il listino utilizzato, il numero, la descrizione della voce ed il prezzo unitario a listino;
- lo sconto percentuale offerto in sede di gara (ad esclusione della manodopera, non soggetta a ribasso d'asta) relativo al lotto di appartenenza dell'impianto oggetto dell'intervento;
- il prezzo decurtato dello sconto medesimo (ad esclusione della manodopera, non soggetta a ribasso d'asta) e quindi riservato all'Amministrazione Comunale;
- fotocopia della voce di listino utilizzata.

Per la definizione di tali attività saranno utilizzati i prezzi predefiniti del servizio e i Prezziari di riferimento del presente Capitolato (di cui all'art. 18) al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Il preventivo dovrà contenere i tempi di inizio e di completamento dell'attività, che saranno approvati con conferma d'ordine dalla stazione appaltante. In caso di mancato rispetto dei tempi di inizio e completamento delle attività indicati si applica all'Appaltatore la relativa penale di cui all'articolo 15.1).

Per le attività urgenti o di emergenza, classificate come "indifferibili", non essendo possibile la redazione di un preventivo, l'Appaltatore dovrà predisporre un computo a consuntivo comprendente le voci di cui alla scheda del paragrafo 9.3, prendendo come riferimento i prezzi predefiniti del servizio o dei Prezziari di riferimento del presente appalto, al netto dei ribassi offerti in sede di gara, in modo da formalizzare la variazione dell'importo destinato alla manutenzione correttiva.

Per attività "indifferibili" si intendono quelle attività, riscontrate nel corso delle attività di manutenzione periodiche o su richiesta/segnalazione della Stazione Appaltante, necessarie a porre in sicurezza situazioni che presentino carattere di significativo aumento del rischio per l'incolumità e la sicurezza degli utenti e dei lavoratori insediati nelle attività o che possano comportare il danneggiamento dei beni oggetto dell'appalto.

Fermo restando l'onere del Fornitore ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità della Stazione appaltante, il Fornitore sarà tenuto ad adottare soluzioni (anche solo provvisorie) avendo cura della messa in sicurezza dell'impianto, pianificando con la Stazione appaltante stessa la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell'anomalia.

È compito dell'Ufficio Tecnico Comunale valutare la necessità di effettuare l'attività proposta, alla luce di diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e decidere se dare o meno corso, e con quale priorità, all'attività, approvando il preventivo così come predisposto dall'Appaltatore e inviando la conferma d'ordine.

In caso di mancata autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ad eccezione delle attività "indifferibili", per le quali non è richiesta l'autorizzazione, l'Appaltatore si deve assumere l'onere dell'attività, effettuata senza autorizzazione, e degli eventuali disagi arrecati all'Amministrazione.

L'Amministrazione, in ogni caso, per l'esecuzione delle attività del presente articolo può rivolgersi a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore."

9.3) Scheda di Consuntivo intervento

Una volta terminata l'attività, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica dell'attività stessa mediante una scheda, nella quale si devono riportare le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica dell'attività, data e ora del sopralluogo;
- livello di programmabilità dell'attività;
- data e ora di inizio e di fine attività;

- ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati (in caso di attività eseguita in economia), con relative date di effettuazione e importo complessivo;
- quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi (in caso di attività eseguita a misura), con relative date di effettuazione e relativo importo complessivo;
- importo complessivo dell'attività (in caso di attività gestite a corpo);
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dall'Appaltatore come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte dell'attività.

Art. 10) Verbale di Consegna degli impianti

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico i beni e gli immobili per l'esecuzione del servizio richiesto.

Il Verbale, che sarà stato preventivamente condiviso tra le parti, dovrà essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione del servizio.

Il Verbale di Consegna deve prevedere i seguenti dati:

- a) attestazione della presa in consegna dei beni/immobili, che contiene la consistenza dei beni/immobili dell'Amministrazione presi in carico dall'Appaltatore, con esplicitazione della tipologia di impianti e dei relativi quantitativi;
- b) organizzazione dell'Appaltatore e modalità di contatto (servizio di reperibilità), con l'indicazione dell'organigramma predisposto dall'Appaltatore per la gestione tecnica ed operativa del servizio in oggetto comprendente: numero telefonico, rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, referenti o referente e personale addetto al servizio, nonché l'elenco del personale dell'Amministrazione abilitato all'accesso alle informazioni inerenti il servizio;
- c) eventuale subappalto, le prestazioni che intende subappaltare, i nominativi delle società cui intende affidare le prestazioni, i relativi importi e la sussistenza delle prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

L'impresa appaltatrice entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare per iscritto all'Ente le generalità del personale che intende adibire al servizio. Tale comunicazione dovrà contenere i nominativi delle persone impiegate, i locali presso cui le medesime sono addette, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore e/o frazioni giornaliere di lavoro.

All'inizio del servizio si provvederà alla consegna di una copia delle chiavi degli immobili oggetto del servizio. La consegna delle chiavi avviene nell'interesse dell'impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi. Al termine dell'appalto l'impresa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi.

Il Verbale di Consegna costituisce uno strumento operativo, a supporto della gestione del contratto che potrà essere aggiornato in accordo fra le parti in caso di eventuali variazioni che potrebbero intervenire durante tutta la durata del contratto stesso.

Per particolari motivi di urgenza, l'Amministrazione può richiedere l'attivazione del servizio a seguito della sottoscrizione dell'attestazione di cui alla lettera a), rimandando l'inserimento degli altri dati ad un successivo apposito Verbale di Consegna "aggiuntivo".

Art. 11) Verbale di Riconsegna degli impianti

Il "Verbale di Riconsegna dei beni" rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore riconsegna all'Amministrazione, alla scadenza dell'appalto, i beni/immobili oggetto del Verbale di consegna di cui all'art. precedente.

In prossimità della scadenza dell'appalto, l'Amministrazione comunicherà l'Appaltatore la data esatta di riconsegna degli immobili ed in tale data si provvederà alla firma del Verbale di riconsegna, che sarà stato preventivamente condiviso tra le parti.

Qualora in sede di riconsegna si riscontrino anomalie o mancanze rispetto allo stato di consegna effettuato a inizio attività, l'appaltatore vi deve porre immediata soluzione nei termini e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione, in caso contrario si procederà al recupero degli importi equivalenti detraendoli dal pagamento finale e con recupero sulla cauzione definitiva.

Tale Verbale dovrà essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

Il Verbale dovrà contenere quanto segue:

- a) elenco documentazione cartacea ed elettronica consegnata, dall'Appaltatore all'Amministrazione, relativa al servizio di Anagrafica Tecnica;
- b) elenco documentazione cartacea ed elettronica consegnata, dall'Appaltatore all'Amministrazione, relativa al Sistema informativo;
- c) informazioni per la continuità del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a garantire la continuità del servizio, pertanto dovrà agevolare l'avvio della erogazione dei servizi da parte del nuovo Appaltatore entrante.

Quindi, su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Appaltatore a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- fornire direttamente al nuovo Appaltatore entrante la documentazione sopra indicata;
- affiancare l'Amministrazione e l'Appaltatore entrante durante i sopralluoghi;
- partecipare a riunioni ed incontri.

Art. 12) Variazioni rispetto al servizio iniziale

L'importo a favore dell'Appaltatore è stabilito dal prezzo indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara. L'esito della gara determinerà il prezzo netto quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, di ridurre il servizio, anche relativamente a eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altri spazi, compresi eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero disponibili. L'appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.

L'importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio stesso, previa richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione, da parte della ditta di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art. 311 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti). Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti.

Le eventuali variazioni dell'importo del servizio non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di riduzione, oltre il quinto d'obbligo, a seguito di indisponibilità permanente (vendita/cessione a terzi di edifici o cessazione dell'attività degli uffici), l'appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di esecuzione del servizio a modifica od integrazione del presente capitolato ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Le variazioni introdotte comportano l'aggiornamento del crono programma dei lavori, dell'anagrafica impiantistica e dei presidi esistenti, e dovranno essere chiaramente individuabili negli elaborati, garantendo il requisito di rintracciabilità di tutte le variazioni intercorse.

Tutte le variazioni dovranno essere chiaramente riportate ed evidenziate nel Verbale di Riconsegna.

Art. 13) Modalità di Pagamento del servizio

L'importo dei servizi riportato nel computo metrico è puramente indicativo e calcolato dalla Stazione appaltante sulla base delle attuali previsioni, pertanto è valido solo ai fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto. Di conseguenza non costituisce alcuna garanzia sul numero delle effettive chiamate e/o interventi che saranno effettuati dalla Ditta Appaltatrice nel corso dell'appalto medesimo e potrà variare in meno secondo le esigenze della Amministrazione comunale stessa.

I criteri di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore per il servizio in oggetto sono i seguenti:

1. per il servizio di gestione anagrafica, certificazioni e dichiarazioni impianti:

- 1.1 per l'aggiornamento e la gestione dell'anagrafica in base al prezzo offerto in sede di gara;
- 1.2 per la redazione dei manuali d'uso e manutenzione a misura, in base alla quantità richiesta dalla stazione appaltante moltiplicata per il prezzo offerto in sede di gara;
- 1.3 per il servizio di certificazione / DIRI a misura, in base alla quantità richiesta dalla stazione appaltante moltiplicata per il prezzo offerto in sede di gara;

Si precisa che la stazione appaltante non è in alcun modo obbligata a raggiungere la quota annuale riportata a titolo indicativo nel c.m.e. per il servizio di cui ai punti 1.2 e 1.3.

2. per il servizio di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti antincendio:

per il servizio di cui al presente punto l'importo spettante all'appaltatore è calcolato a misura moltiplicando il prezzo offerto in sede di gara, per la quantità effettivamente erogata.

3. per il servizio di reperibilità fuori orario :

il servizio di reperibilità fuori orario verrà compensato in base al valore percentuale sul totale del servizio di manutenzione ordinaria e preventiva offerto in sede i gara.

4. per il servizio di manutenzione correttiva:

Le attività di manutenzione correttiva verranno effettuate su richiesta della stazione appaltante.

L'importo complessivo del servizio è stato stimato in Euro 9.500,00 annue IVA esclusa, il quale resta invariato e non soggetto a ribasso d'asta.

Il compenso per le prestazioni di manutenzione correttiva verranno quantificate applicando il prezzo della prestazione desunto, nell'ordine, dai seguenti elenchi prezzi:

- a) Listino Prezzi della Regione Veneto in vigore al momento della redazione del preventivo;
- b) Listino Prezzi Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato della Provincia di Venezia in vigore al momento della redazione del preventivo;
- c) Listini prezzi ufficiali dei pezzi di ricambio della casa costruttrice in vigore al momento del preventivo;

ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara..

Si precisa che la stazione appaltante non è comunque in alcun modo obbligata a raggiungere la quota annuale di € 9.500,00 prevista per il servizio di cui al presente punto.

Tali valori potranno essere decrementati in base alle trattenute sul corrispettivo determinate dall'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

Semestralmente, l'Appaltatore deve presentare un documento riassuntivo dell'importo dovuto per il semestre precedente.

L'Amministrazione, entro 15 giorni dalla presentazione del documento può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso. Il Fornitore deve inoltre, dietro richiesta dell'Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.

Avuta l'approvazione, il Fornitore provvede quindi all'emissione di fatture semestrali di importo pari al corrispettivo relativo al semestre precedente accettato ed approvato dall'Amministrazione secondo quanto suddetto.

Il pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Art. 14) Subappalto

Nel caso in cui l'Appaltatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo netto offerto, come previsto dal comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs 165/2006, ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs n. 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Dlgs n. 163/2006, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'Appaltatore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti in sede di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

I pagamenti dovranno essere effettuati ai sensi della L. 136/ 2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 15) Penali

15.1) Consistenza delle penali

Per il Servizio in oggetto l'Appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- a) in caso di ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi ordinati è dovuta una penale pari a **150,00 per ogni giorno di ritardo**;
- b) in caso di mancata presentazione e consegna entro i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'appalto dei Cronoprogrammi dell'appalto e del Calendario lavorativo (art. 6 del presente CSA) è dovuta una penale pari a **50,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- c) in caso di mancato rispetto delle attività indicate nei Cronoprogrammi (artt. 6.1 e 6.2) e nel Calendario lavorativo (art. 6.3) è dovuta una penale pari a **100,00 euro per ogni giorno di ritardo** per singola attività ivi prevista;
- d) in caso di mancato aggiornamento, entro i tempi previsti dal presente Capitolato, degli elaborati grafici e analitici della consistenza dei presidi antincendio negli immobili di competenza del Comune di Mira (art. 7.1), a seguito dell'esecuzione di una qualunque attività manutentiva è dovuta una penale pari a **50,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- e) in caso di mancato adempimento degli interventi di manutenzione correttiva concordati con la Stazione appaltante (art 7.3 del presente CSA) è dovuta una penale pari a **100,00 euro per ogni giorno di ritardo**.
- f) in caso di mancata consegna delle certificazioni/dichiarazioni, manuali d'uso e manutenzione di cui all'art. 7.1 del presente CSA, verrà applicata **una penale pari a 150,00 euro per ogni documento mancante** alla data prefissata di consegna, e di **250,00 euro per ogni ulteriore mancata consegna** alla data di proroga fissata dall'Ufficio Tecnico comunale.

- g) in caso di mancata applicazione della procedura di cui all'art. 7.4 'Interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto ' verrà applicata una sanzione pari a **150 euro per ogni inadempienza accertata**.
- h) in caso di mancato aggiornamento entro i tempi previsti dal presente Capitolato del Registro Antincendio (art. 7.6) è dovuta una penale pari a **50,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- i) in caso di mancata attivazione, entro i tempi previsti dal presente Capitolato, del servizio di reperibilità (art.7.7) è dovuta una penale pari a **150,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- j) in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti dal presente Capitolato per il funzionamento per il servizio di reperibilità (art. 7.7) è dovuta una penale pari a **100,00 euro per ogni inadempienza accertata**;
- k) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel presente Capitolato per il servizio di reperibilità e per le attività a seguito di segnalazione (art. 7.7) è dovuta una penale pari a **100,00 euro per ogni ora di ritardo** in caso di emergenze o attività urgenti, e **50,00 euro per ogni ora / giorno di ritardo** in caso attività a breve termine / programmabili;
- l) in caso di mancata presentazione entro i tempi previsti dal presente Capitolato del report di aggiornamento della consistenza dei presidi antincendio oggetto del servizio è dovuta una penale pari a **50,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- m) in caso di mancata presentazione entro i tempi previsti dal presente Capitolato del preventivo richiesto dall'Ufficio Tecnico di cui art. 9.2 comma 2 è dovuta una penale pari a **50,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- n) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento indicati nel preventivo o previsti nelle conferme d'ordine di cui all'art. 9.2 è dovuta una penale pari a **50,00 euro per ogni giorno di ritardo**;
- o) in caso di mancato utilizzo da parte del personale dell'Appaltatore della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a **30,00 euro per ogni inadempienza accertata**;

Resta inteso che l'importo delle penali **non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto**, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

15.2) Procedura di gestione degli inadempimenti

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore contraente dall'Amministrazione per iscritto.

L'Appaltatore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Appaltatore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 16) Oneri ed obblighi dell'appaltatore

E' compito dell'Appaltatore gestire in modo efficiente, nei tempi e nei modi di definiti dal presente Capitolato, le attività presso gli immobili dell'Amministrazione oggetto del servizio oggetto d'appalto e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

In conseguenza, l'Appaltatore resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dai vizi dei servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Supervisore degli immobili nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Supervisore degli immobili/e, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per giustificati ed oggettivi motivi – graditi all'Amministrazione;
- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione Contraente e delle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, il l'Appaltatore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.

Si precisa inoltre che tutti le attività manutentive da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs.37/2008 e s.m.i. devono essere eseguite da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, l'Appaltatore può sviluppare i servizi nel modo che ritiene opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali dell'Amministrazione Contraente in relazione al tipo ed entità delle attività.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione -presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

In casi eccezionali e di notevole importanza, urgenza od emergenza, per non arrecare grave intralcio o danno alle attività dell'Amministrazione, può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l'esecuzione del servizio in oggetto, anche di notte o nei giorni festivi .

Art. 17) Ulteriori obblighi dell'appaltatore

Tutte le attività previste dal presente appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in condizione di permanente sicurezza e igiene nel rispetto del D. Lgs. n° 81 del 2008.

L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, deve:

- a) provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle relative attività, anche con riferimento ai luoghi di lavoro in cui opera, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, sui disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti dell'Amministrazione Contraente e sui modi per eliminare tali negative influenze;
- b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc...) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione, attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, deve fornire preventivamente all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'appalto, ciò per consentire all'Appaltatore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.

L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore, ove in relazione all'incarico affidato si renda necessario, è tenuto a predisporre un Piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Inoltre, l'Appaltatore:

- a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
- b) è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate.

L'amministrazione appaltante ha redatto l'allegato documento unico di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett.b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

A tal proposito l'appaltatore dà atto, senza riserva di sorta:

- di aver sottoscritto il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi e di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
- di avere preso visione, ed eventualmente integrato ove concordemente ritenuto opportuno, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato 'C' al presente CSA, elaborato dall'amministrazione appaltante, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 81/2008.

Art. 18) Prezzi di riferimento

Per le attività oggetto del presente appalto i prezzi di riferimento sono quelli allegati al Capitolato e di seguito riportati, ai quali verrà effettuata l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara:

n. art.	Descrizione	u.m.	quantità annuale	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere)	importo (q.tà x prezzo)	
1	Servizio gestione anagrafica, certificazione/ dichiarazioni impianti						
1.1	Aggiornamento e gestione della consistenza anagrafica dei sistemi antincendio	€/mq	mq 39.000,00	€ 0,15	quindici centesimi di euro	€ 5.850,00	
1.2	Redazione Manuale d'uso e manutenzione impianto conforme al DM 20/12/2012	€/cad.	n° 15 impianti	€ 160,00	centosessanta euro	€ 2.400,00	
1.3	Dichirazione di Rispondenza - DI.RI. 37/2008 -Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento degli impianti	€/cad.	n° 4 impianti	€ 2.500,00	duemilacinquecento euro	€ 10.000,00	
2	Servizio di manutenzione impianti antincendio						
2.1	Reperibilità a supporto del servizio	€/mq	mq 39.000,00	€ 0,01	un centesimo di euro	€ 390,00	
2.2	Diritto di chiamata (oltre la quarta segnalazione annuale)	€/chiamata	15,00 chiamate	€ 50,00	cinquanta euro	€ 750,00	
2.3	<u>Impianto rilevazione e allarme (Scheda n° 1)</u>	€/rilevatore /anno	122,00 rilevatori	€ 13,92	tredici euro e novantadue centesimi	€ 1.698,24	
2.4	<u>Impianti fissi di spegnimento incendi (Scheda n° 2)</u>						
a)	<u>Impianti Sprinkler</u>	€/impianto /anno	n. 1,00 impianti	€ 180,00	centottanta euro	€ 180,00	
b)	<u>Rete idranti</u>						
	<u>Verifica semestrale e manutenzione</u>	€/manichetta /anno	98,00 idranti	€ 20,00	venti euro	€ 1.960,00	
	<u>Collaudo tubazioni idranti e nspi (ogni 5 anni)</u>	€/manichetta /anno	15,00 idranti	€ 30,00	trenta euro	€ 450,00	
c)	<u>Impianti a gas</u>	€/impianto /anno	n. 1,00 impianti	€ 125,00	centoventicinque euro	€ 125,00	
d)	<u>Gruppi di pompaggio</u>	€/impianto /anno	8,00 gruppi	€ 270,00	duecentosettanta euro	€ 2.160,00	
e)	<u>Vasche di accumulo</u>	€/vasca /anno	9,00 vasche	€ 120,00	centoventi euro	€ 1.080,00	
f)	<u>Estintori portatili (Scheda n° 3)</u>						
	<u>Verifica semestrale e manutenzione</u>	€/estintore /anno	329,00 estintori	€ 8,00	otto euro	€ 2.632,00	
	<u>Revisione</u>	€/estintore	94,00 estintori	€ 18,00	diciotto euro	€ 1.692,00	
	<u>Collaudo</u>	€/estintore	34,00 estintori	€ 40,00	quaranta euro	€ 1.360,00	
2.5	<u>Serramenti (Scheda n° 4)</u>	<u>Porte tagliafuoco</u>	€/pezzo /anno	119,00 porte	€ 22,00	ventidue euro	€ 2.618,00
		<u>Porte con maniglione antipanico</u>	€/pezzo /anno	232,00 porte	€ 11,00	undici euro	€ 2.552,00
2.6	<u>Evacuatore di fumi (Scheda n° 5)</u>	€/pezzo /anno	8,00 Efc	€ 70,00	settanta euro	€ 560,00	
2.7	<u>Attacchi motopompa VV.F. (Scheda n° 6)</u>	€/pezzo /anno	6,00 attacchi	€ 29,00	ventinove euro	€ 174,00	
2.8	<u>Illuminazione di emergenza e segnaletica antincendio (Scheda n° 7)</u>						
3	Reperibilità fuori orario	€/anno	a corpo	€ 2.029,06	duemilaventinove euro	€ 2.029,06	

					<i>e sei centesimi</i>	
TOTALE ANNUALE						€ 42.610,30
TOTALE TRIENNALE						€ 127.830,90
4	Manutenzione correttiva					
4.1	Manutenzione correttiva - anno 2016	a corpo	1	€ 9.500,00	<i>novemila cinquecento euro</i>	€ 9.500,00
4.2	Manutenzione correttiva - anno 2017	a corpo	1	€ 9.500,00	<i>novemila cinquecento euro</i>	€ 9.500,00
4.3	Manutenzione correttiva - anno 2018	a corpo	1	€ 9.500,00	<i>novemila cinquecento euro</i>	€ 9.500,00
TOTALE MANUTENZIONE CORRETTIVA						€ 28.500,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 156.330,90

I prezzi dei servizi indicati nella presente sezione sono, ove non diversamente specificato:

- al netto dell'IVA;
- riferiti ad un arco temporale annuo;
- riferiti a metri quadri di superficie lorda complessiva.

La validità di tali prezzi al netto del ribasso è annuale. I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'appaltatore in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).

Non saranno riconosciute variazioni di prezzo per altre cause né, specificamente, in conseguenza di rinnovi contrattuali intervenuti posteriormente alla scadenza del bando di gara.

Per le attività effettuate non comprese nell'elenco sopra riportato, saranno presi come elenchi prezzi nell'ordine:

- a) Listino Prezzi della Regione Veneto in vigore al momento della redazione del preventivo;
- b) Listino prezzi Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato della Provincia di Venezia in vigore al momento della redazione del preventivo;
- c) Listini prezzi ufficiali dei pezzi di ricambio della casa costruttrice in vigore al momento del preventivo;

ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, ad esclusione del costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta.

Nel caso in cui nei prezzi di cui sopra non fossero presenti le voci inerenti un'attività, il corrispettivo dell'intervento è determinato sommando il costo della manodopera necessaria al costo di acquisto del materiale/ricambio/componente utilizzato, al quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Eventuali noli di attrezzature e/o macchinari vanno compensati con i prezzi indicati nei prezzi di riferimento di cui sopra al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 19) Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Appaltatore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato nel Capitolato;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;
- e) in caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 16, comma 2, del presente Capitolato.

Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Amministrazione.

Art. 20) Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica l'art. 116 del D.Lgsn. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di servizio, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 21) Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

Con il perfezionamento del contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Art. 22) Cauzione definitiva e polizza assicurativa

L'affidatario del servizio, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto d' appalto dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 123 DPR 207/2010 e s.m.i., cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, aumentata se ricorrono le condizioni di cui all'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% se la Ditta è certificata UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare la cauzione per il conseguimento degli importi dovuti come penali, ovvero per il risarcimento di ogni danno subito a causa delle violazioni delle disposizioni del presente capitolato. In caso di utilizzo della cauzione, l'appaltatore avrà l'obbligo di ricostituirne l'originario importo.

L'affidatario sarà altresì tenuto a presentare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno materiale e diretto che l'Aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione Comunale, ai dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento accidentale, da trattamento dei dati personali ecc.

Tale polizza RCT dovrà essere stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, mantenuta in essere per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni), senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti..

L'affidatario del servizio dovrà essere in possesso anche di una copertura assicurativa RCO stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro col limite di € 500.000,00 per prestatore di lavoro.

Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.

Qualora l'affidatario del servizio non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

L'affidatario del servizio ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità prestatori di lavoro) e dovrà prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni).

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune di Mira almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversary. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio reso a questa Amministrazione.

Art. 23) Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a

darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Amministrazione provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 al momento della predisposizione della Conferma d'Ordine all'indicazione sulla medesima del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinate, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Appaltatore dedicato/i.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 24) Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresi oneri, contributi ed indennità al personale che espleta il servizio, nonché imposta di bollo e registrazione, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico dell'impresa affidataria del servizio, ad eccezione dell'IVA che per legge è a carico del committente.

Costituiscono parte integrante del contratto:

- 1) il presente Capitolato Speciale d'appalto ed i suoi allegati A) e B);
- 2) l'offerta della ditta;
- 3) l'elenco del personale;
- 4) il calendario lavorativo;

- 5) il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza;
- 6) le polizze.

Art. 25) Fallimento dell'impresa

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di interpellare progressivamente soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al 5° miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 26) Foro competente

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Venezia. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

Art. 27) Ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041 2403911, fax 041 2403940/41, Sito internet www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni (art. 245 c. 2 quinquies del D.Lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 8 D.Lgs. 20.03.2010 n. 53).

Art. 28) Protocollo di legalità - Applicazione

Al presente appalto si applica il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Misura M11 del PTCP 2014-2016), recepito dalla Giunta Comunale con D.G.C. n. 144 del 08.09.2014.

Ai tal fin quindi, per il presente appalto:

- L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei

tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Il contratto di appalto sarà risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- Qualora il contratto di appalto fosse stipulato in pendenza delle informative antimafia, esso sarà sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 91 del predetto decreto.
- La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Mira, li _____

Il Responsabile del servizio
Ing. Franca Barbiero